

STUDIO ASSOCIATO D'AMICO

Consulenza fiscale e del lavoro

Via Scaloria 129 - Manfredonia

www.studioassociatodamico.it

Circolari per la clientela

**Legge di bilancio 2017
(L. 11.12.2016 n. 232) -
Principali novità in materia
di lavoro e previdenza**

1 PREMESSA

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), in vigore dall’1.1.2017.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riduzione dell'aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Viene disposta la riduzione, in via strutturale, dell'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA: • iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, in quanto esercenti attività non subordinate all'iscrizione in appositi Albi o comunque escluse dal versamento contributivo alle Casse di previdenza di categoria (c.d. professionisti “senza Cassa”); • che non risultino iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. Con riguardo agli altri iscritti alla Gestione, continua, invece, ad applicarsi la progressione dell'aumento dell'aliquota contributiva, stabilita dalla L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modifiche e integrazioni). Professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati L'aliquota contributiva previdenziale applicabile ai professionisti “senza Cassa”, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati: • è stata mantenuta ferma al 27%, per effetto di diversi interventi legislativi, dal 2013 al 2016; • viene fissata dalla L. 232/2016, a decorrere dal 2017, nella misura del 25% (con una riduzione di 4 punti percentuali rispetto alla misura del 29%, programmata per il 2017, e di 8 punti percentuali rispetto alla misura del 33%, programmata a regime dal 2018). A tale aliquota va sommato il contributo dello 0,72% dovuto a titolo assistenziale (per il finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, assegno per il nucleo familiare), per una contribuzione complessiva del 25,72%. Co.co.co. e assimilati iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei soggetti assimilati senza partita IVA (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale applicabile nel 2017 aumenta dal 31% al 32%. A tale aliquota va aggiunto il contributo dello 0,72% dovuto a titolo assistenziale (per il finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, assegno per il nucleo familiare), per una contribuzione complessiva del 32,72%. Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati Per gli iscritti alla Gestione separata provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione (siano essi titolari o meno di partita IVA), l'aliquota contributiva previdenziale per il 2017 resta ferma al 24% (misura prevista a regime e raggiunta nel 2016).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Per la categoria di soggetti in discorso non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro	Viene introdotto un esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro ovvero periodi di apprendistato "formativo" di primo o terzo livello. Assunzioni agevolate L'incentivo concerne le "nuove assunzioni" effettuate: • dai datori di lavoro privati; • con contratti di lavoro a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato; • nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 31.12.2018. Sono, invece, esclusi i contratti (anche se a tempo indeterminato): • di lavoro domestico; • relativi agli operai del settore agricolo. Requisiti dei lavoratori Le suddette assunzioni devono riguardare studenti che abbiano acquisito il titolo di studio da non più di 6 mesi e che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro che li assume: • attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto nei diversi percorsi di diploma o laurea; • ovvero periodi di apprendistato: – per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. "apprendistato di primo livello"); – o di alta formazione (c.d. "apprendistato di terzo livello"). Agevolazione riconosciuta L'agevolazione riconosciuta consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro: • per un periodo massimo di 36 mesi; • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (il mancato versamento della contribuzione datoriale non inciderà, quindi, sull'importo della pensione dei lavoratori). Presentazione di apposita domanda all'INPS Per fruire dell'esonero – per il quale sono previsti determinati limiti di spesa – sarà necessario presentare (con le modalità che verranno comunicate) un'apposita domanda all'INPS. L'INPS, qualora emergano scostamenti tra il numero delle richieste e le risorse stanziare, non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, si prevede un esonero contributivo per i "nuovi" coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, aventi meno di 40 anni di età.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Destinatari dell'agevolazione Destinatari della misura sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che: • effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo tra l'1.1.2017 e il 31.12.2017; • ovvero abbiano effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nell'anno 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. Agevolazione riconosciuta L'agevolazione riconosciuta (non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) consiste nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: • per un periodo massimo di 5 anni; • nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (il mancato versamento della contribuzione non inciderà, dunque, sull'importo della pensione dei lavoratori).
Sgravi contributivi imprese marittime	A decorrere dal 2017, i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (ai sensi dell'art. 6 del DL 457/97 e dell'art. 2 co. 2 della L. 203/2008), sono corrisposti nel limite del 48,7%.
Attività dei call center	Viene riscritto l'art. 24-bis del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134) relativo alle attività svolte dai <i>call center</i>. La nuova disciplina, che si applica a prescindere dal numero di lavoratori occupati: • rende più stringenti gli obblighi di comunicazione in caso di delocalizzazione del servizio, anche mediante affidamento a terzi, fuori dai paesi dell'Unione europea; • in attesa di una ridefinizione degli incentivi all'occupazione propri del settore, conferma l'esclusione dai benefici fiscali o previdenziali degli operatori del settore che, dopo l'1.1.2017, delocalizzino l'attività in questione in un Paese che non sia membro dell'Unione europea; • sancisce il diritto dell'utente di sapere in quale Paese si trova l'operatore con cui sta parlando e, nel caso in cui quest'ultimo sia localizzato in un Paese che non fa parte dell'Unione europea, di richiedere che il servizio sia reso tramite un collega collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea; • introduce l'obbligo, per qualsiasi operatore che svolga o si avvalga dei servizi in questione, di comunicare al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo economico o al Garante della <i>privacy</i>, su loro richiesta ed entro 10 giorni dalla stessa, la localizzazione del <i>call center</i> autore o destinatario della chiamata; • stabilisce che, per le amministrazioni e gli enti aggiudicatori che affidino servizi a operatori di <i>call center</i>, l'offerta migliore sia determinata al netto delle spese relative al costo del personale;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	- sancisce l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgano attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione entro 60 giorni dall'1.1.2017; contestualmente, gli stessi sono tenuti a comunicare le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi in questione; - inasprisce le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi sopra illustrati.
Ticket licenziamento	Viene prevista in via definitiva, a partire dall'1.1.2013, l'esclusione dall'obbligo di versare il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. "<i>ticket</i> licenziamento"), introdotto dall'art. 2 co. 34 della L. 92/2012, per le ipotesi di: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. L'esclusione dall'applicazione di tale contributo, infatti, era stata prevista solo per gli anni 2013-2016.
Part time agevolato	Per gli anni 2017 e 2018, sono ridotte le risorse messe a disposizione dall'art. 1 co. 284 della L. 208/2015 per il finanziamento del c.d. "<i>part time</i> agevolato", introdotto in via sperimentale dal suddetto art. 1 co. 284 della L. 208/2015 e attuato dal DM 7.4.2016. L'istituto consente ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di concordare con il proprio datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Fondi di solidarietà	Vengono definite misure agevolative con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. Prestazioni dei fondi del settore del credito Viene estesa anche al biennio 2018-2019 la possibilità di fruire delle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (anche cooperativo), riconosciute nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni. Riduzione del contributo straordinario Viene ridotto il contributo straordinario per le aziende che richiedono l'assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 26 co. 9 del DLgs. 148/2015. Tale riduzione opera nella misura: - dell'85% dell'importo equivalente alla somma della NASPI e della relativa contribuzione figurativa, con riferimento ai nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017; - del 50%, per i nuovi accessi negli anni 2018-2019. Fondi di solidarietà e pensione anticipata Con riferimento al triennio 2017-2019, si prevede che i Fondi di solidarietà operanti nel settore del credito provvedano nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Cumulo dei periodi assicurativi maturati presso diverse Gestioni previdenziali	Viene modificata, in senso estensivo, la disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi prevista dalla L. 24.12.2012 n. 228. Si tratta dell'istituto che consente ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi), alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 o alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che, nel corso della vita lavorativa, abbiano versato contributi in due o più delle predette Gestioni, di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le stesse, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Il trattamento pensionistico liquidato in regime di cumulo: - viene determinato dalle Gestioni previdenziali interessate <i>"pro quota"</i>, ossia in relazione alla quota di contributi di propria competenza, secondo le regole previste da ciascun ordinamento; - fermo l'onere dei trattamenti a carico delle singole Gestioni, ognuna per la propria quota, viene erogato dall'INPS (sulla base di convenzioni con i vari Enti). Estensione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti La L. 232/2016 estende la facoltà di cumulo ai periodi contributivi maturati presso le Casse di previdenza (private e privatizzate) dei liberi professionisti, finora escluse. Modifica dei requisiti di accesso Viene eliminata la condizione di accesso al cumulo consistente nella mancata maturazione, da parte del richiedente, dei requisiti per l'autonomo diritto alla pensione. In altre parole, fermo restando che, per accedere all'istituto del cumulo, non si deve già essere titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle Gestioni coinvolte, il cumulo diviene utilizzabile anche nel caso in cui, in una delle Gestioni in cui siano stati accreditati i contributi, si siano raggiunti i requisiti minimi per la pensione. Estensione alla pensione anticipata Viene introdotta la possibilità di esercitare la facoltà di cumulo – oltre che, come previsto sinora, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia ovvero dei trattamenti per inabilità o ai superstiti – anche ai fini della pensione anticipata (attualmente conseguibile, a prescindere dai requisiti anagrafici, in presenza di un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne).
Anticipo pensionistico (APE)	In materia di anticipo pensionistico, si introducono due specifiche misure: - l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. "APE volontario e aziendale"); - un'indennità a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. "APE sociale"). Tali misure, aventi carattere sperimentale, saranno operative nel periodo compreso tra l'1.5.2017 e il 31.12.2018. APE volontario L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. "APE volontario") consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili, per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	La durata minima dell'APE è di 6 mesi, mentre l'entità della prestazione richiedibile sarà definita da un apposito DPCM da adottare entro il 2.3.2017. Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, sulla base di un piano di ammortamento che preveda il versamento di rate mensili per una durata di 20 anni. Sotto il profilo fiscale, le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF. APE aziendale L'APE volontario viene poi proposto nella versione c.d. "aziendale", laddove si consente ai datori di lavoro del settore privato, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, con l'accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dall'art. 7 del DLgs. 184/97, in materia di contributi volontari. La misura di tale partecipazione del datore di lavoro dovrà essere pari, come minimo, all'equivalente della contribuzione dall'accesso all'APE fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia. APE sociale Viene previsto, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di disagio (disoccupati, parzialmente inabili, che assistono parenti con <i>handicap</i> grave, ecc.), la possibilità di percepire dall'1.5.2017 una specifica indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. Tali soggetti devono avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e potranno cessare l'attività lavorativa fino a 3 anni e 7 mesi prima rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. L'indennità in argomento è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500,00 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su 12 mensilità all'anno.
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	Viene prevista, in via sperimentale, per il periodo compreso tra l'1.5.2017 e il 31.12.2018, la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. "RITA"). In sintesi, si prevede la possibilità di erogare in anticipo, e in maniera frazionata, le prestazioni di previdenza complementare: • in relazione al montante accumulato richiesto; • fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. Soggetti interessati Possono beneficiare della RITA i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: • iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex L. 335/95; • età anagrafica minima di 63 anni; • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; • anzianità contributiva minima di 20 anni.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Imponibilità La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
Quattordicesima ai pensionati	A partire dall'1.1.2017, la c.d. "quattordicesima" verrà erogata nei trattamenti pensionistici non più solamente se il soggetto interessato possiede un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (c.d. "trattamento minimo INPS"), ma anche, con importi diversi, fino al limite di 2 volte il predetto trattamento minimo.
Esclusione della penalizzazione pensionistica	Nei confronti dei trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dall'1.1.2018, viene prevista la disapplicazione della riduzione percentuale (c.d. "penalizzazione") introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011. Tale riduzione dell'assegno è: • pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; • elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.
Lavoratori precoci	Viene concessa la possibilità per i c.d. "lavoratori precoci" ex art. 1 co. 12 e 13 della L. 335/95 di accedere, a decorrere dall'1.5.2017, al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni in luogo di: • 42 anni e 10 mesi, per gli uomini; • 41 anni e 10 mesi, per le donne. Al riguardo, si precisa che per lavoratori precoci si intendono coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.
Lavori usuranti	Si introducono specifiche misure a favore dei lavoratori impegnati in attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, quali ad esempio i lavori usuranti ex art. 2 del DM 19.5.99 (lavori in galleria, cave o miniere, in cassoni ad aria compressa, ecc.), i lavori notturni, i lavori usuranti c.d. "a catena" ex art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 67/2011, la guida di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. In particolare, viene abrogato il co. 17-bis dell'art. 25 del DL 201/2011, con la conseguente rimozione delle c.d. "finestre" per accedere al trattamento pensionistico. Inoltre, si rende possibile, mediante apposita modifica all'art. 1 co. 2 del DLgs. 67/2011, accedere al trattamento pensionistico anticipato optando alternativamente: • per il requisito che richiede l'aver svolto una delle attività lavorative usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (previsto fino al 31.12.2017 dalla previgente disciplina); • per quello che richiede l'aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (così come previsto dall'1.1.2018 ai sensi della disciplina previgente). Si dispone inoltre la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010, previsti con riferimento agli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Ottava salvaguardia	Viene disposto l'ottavo intervento di salvaguardia a favore di quei lavoratori (c.d. "salvaguardati"), i quali, in presenza di appositi requisiti, possono essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti – e meno stringenti – a quelli previsti dalla riforma del sistema pensionistico introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011. In estrema sintesi, viene rideterminato – comprendendo tutte le operazioni di salvaguardia finora effettuate – il limite numerico massimo in 137.095 soggetti complessivi, prevedendo un ulteriore contingente di 30.700 salvaguardati.
Opzione donna	Si dispone l'estensione della possibilità di usufruire della c.d. "opzione donna" anche alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31.12.2015 i requisiti ex art. 1 co. 9 della L. 23.8.2004 n. 243 a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita di cui all'art. 12 del DL 78/2010. Alla luce di tale provvedimento, che prevede la riduzione di 3 mesi dei requisiti anagrafici, il beneficio in argomento potrà essere richiesto da tutte le lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità contributiva che, al 31.12.2015, avevano un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome.
Prepensionamento per i giornalisti	Viene rifinanziata la spesa per consentire l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale di cui all'art. 37 della L. 416/81.
Lavoratori affetti da malattie asbesto-correlate	Viene prevista la pensione di inabilità per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da talune patologie asbesto-correlate, riconosciute di origine professionale ovvero quale causa di servizio. Il beneficio è erogato su richiesta dei lavoratori interessati: • nei confronti dei quali risultino versati almeno 5 anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa; • anche quando non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Centralinisti non vedenti	Il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno di lavoro da centralinista (ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L. 113/85) viene valutato anche ai fini dell'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.
Premio alla nascita	A decorrere dall'1.1.2017, viene riconosciuto un "premio alla nascita" di 800,00 euro, che: • può essere richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, presentando all'INPS un'apposita domanda; • è corrisposto in un'unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente; • non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR.
Congedo obbligatorio del padre lavoratore	Il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, da godere entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato per il biennio 2017-2018 ed è fruibile, anche in via non continuativa: • per 2 giorni, nell'anno 2017; • per 4 giorni, nell'anno 2018. Inoltre, per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>Voucher baby sitting e contributo asili nido</i>	Si prevede la proroga, per il biennio 2017-2018, delle misure a sostegno della genitorialità consistenti nei c.d. “<i>voucher baby sitting</i>” e nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido), spettanti nella misura di 600,00 euro mensili, alle lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto al congedo parentale. I benefici in esame sono erogati in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Buono nido	Viene previsto, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro, volto a sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, nati a partire dall’1.1.2016 e affetti da gravi patologie croniche. L’agevolazione è spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate. <i>Incumulabilità del buono</i> Il buono non è cumulabile: • con la detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 266/2005) per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi; • con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all’acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> (<i>voucher baby sitting</i>) o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.